



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n. 10739/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini della Campania appartenenti alle strutture operative di protezione civile, decedute nell'ambito di operazioni di soccorso" Reg. Gen. n. 4 (ex Reg. Gen. n. 24 – VIII Legislatura)**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.  
Depositata il 25 maggio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## RELAZIONE

La seguente proposta di legge intende essere un tangibile segno di riconoscenza nei confronti dei familiari di quei cittadini appartenenti alle strutture operative di Protezione Civile, costituite nella Regione Campania, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso, anche al di fuori del territorio regionale, attraverso la istituzione di un fondo di solidarietà in loro favore (Art. 1).

Si tratta di un vero e proprio impegno che non si esaurisce certamente con la costituzione di un Fondo di solidarietà e quindi con l'elargizione di un versamento in denaro ai congiunti dei deceduti, ma viceversa tale impegno dovrebbe avere principalmente una valenza di carattere morale e divenire memoria storica di tutti. Esso vuol rappresentare un segnale importante per sviluppare una sensibilità relativa alla tutela dei diritti sostanziali di quei cittadini che hanno dato loro vita in un servizio per la collettività. In relazione agli interventi oggetto di accesso per i familiari a tale fondo, sono da annoverare le operazioni di soccorso dirette ad assicurare alla popolazione della regione ogni forma di assistenza conseguente ad eventi naturali, eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, eventi calamitosi urbani, catastrofi e calamità naturali (Art. 2).

E' necessario prendere atto che si tratta di eventi, specie per la nostra regione, che si verificano con sempre maggiore frequenza e che provocano effetti disastrosi e devastanti. Altra considerazione tenuta doverosamente presente nella lista della presente proposta, è il soccorso dato al di fuori del territorio di appartenenza, sia per un doveroso senso civico di solidarietà, sia per reali esigenze dovute alla portata dell'evento verificatosi. Il Fondo di solidarietà è finalizzato, tra l'altro, alla contribuzione per spese di istruzione e di studio per ciascun figlio dell'operatore deceduto; lo stesso dicasi se ci si trova in presenza di figli diversamente abili (Art. 4).

Si sottolinea che la consistenza del Fondo verrà rideterminata ogni triennio, e gli importi relativi ai benefici saranno soggetti a revisione triennale sulla base dell'andamento dei prezzi di consumo (parametri ISTAT) (Art. 5).

Tale iniziativa, intende, dunque, valorizzare l'azione ed il contributo che, in maniera ordinaria e straordinaria, le strutture di Protezione Civile offrono alla collettività attraverso i propri operatori. Da sottolineare, infine, l'importanza che tale azione legislativa riveste in rispondenza alle iniziative assunte in altre regioni e nel rispetto degli standard europei.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 1  
Finalità

1. La Regione, al fine di testimoniare in modo tangibile riconoscenza e gratitudine nei confronti dei familiari dei cittadini residenti nella Regione Campania appartenenti alle strutture operative di Protezione Civile deceduti nell'ambito di operazione di soccorso, istituisce un fondo di solidarietà allo scopo di fronteggiare le condizioni di disagio economico e di garantire ai figli del deceduto un contributo alle spese di istruzione e di studio per l'intera durata dei corsi regolari.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 2  
Definizioni

1. Sono definite operazioni di soccorso, gli interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, conseguente ad eventi naturali, eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, eventi calamitosi urbani, catastrofi e calamità naturali ove si verificano. Ai fini della presente legge, sono parificate alle operazioni di soccorso le attività di simulazione di emergenza, quali prove di soccorso ed esercitazioni di Protezione Civile.
2. Sono definite strutture operative di Protezione Civile il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il corpo forestale dello Stato, le organizzazioni di volontariato, la croce rossa italiana, le strutture del servizio sanitario nazionale, il corpo nazionale soccorso alpino – CNSA (CAI), le forze di polizia, le forze armate, i rappresentanti di comunità scientifica, il personale degli enti locali, degli enti territoriali delle aziende municipalizzate, delle amministrazioni dello stato il cui intervento rientri nell'ambito delle operazioni di soccorso e delle attività di cui al comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 3  
Beneficiari

1. Possono beneficiare di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, i seguenti soggetti:
  - a) il coniuge superstite convivente del deceduto, non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, o, se legalmente ed effettivamente separato o divorziato, quando dimostri di aver percepito assegno alimentare risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, tale da essere l'unica fonte di reddito per il suo sostentamento, o assegno per il figlio o per i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi;
  - b) in assenza del coniuge, i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi e di loro quelli che non contraggono matrimonio nel periodo previsto per l'erogazione dei benefici.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4  
Composizione del fondo di solidarietà

1. Il Fondo di solidarietà si compone:
  - a) di un sussidio da elargire per i tre anni successivi al decesso dell'operatore, onde consentire al coniuge ed ai figli di impostare la propria vita in modo dignitoso;
  - b) di un contributo alle spese di istruzione e di studio, pari ad euro 1.000,00 annui da erogare per ciascun figlio dell'operatore deceduto per l'intera durata dei corsi regolari ivi compresi gli studi universitari limitatamente alla durata ordinaria del corso. In presenza di figli disabili che non frequentano corsi regolari, l'assegno viene comunque erogato per un periodo di cinque anni.
2. Il sussidio di cui alla lettera a) del comma 1, viene riconosciuto ed erogato, tenuto conto, ai fini della sua quantificazione, della composizione del nucleo familiare, a prescindere dal reddito del deceduto.
3. L'erogazione del sussidio avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) in presenza del solo coniuge a carico, privo di fonte di reddito, il sussidio è pari a euro 15.000,00. Detto importo è maggiorato di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo;
  - b) in presenza del coniuge che abbia una sua fonte di reddito, se quest'ultimo non è superiore ad euro 2.840,51, il sussidio è pari a euro 15.000,00, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge superstite è superiore ad euro 2.840,51, ma non ad euro 15.000,00, il sussidio è pari alla differenza tra euro 15.000,00 e l'importo del reddito prodotto, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge sarà superiore ad euro 15.000,00, non si dà luogo ad alcun sussidio, tranne che per euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente.
4. La gestione del fondo è affidata alla struttura dell'assessorato regionale competente in materia di interventi socio – assistenziali.
5. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, domanda alla struttura di cui al comma 4, che svolge la relativa attività istruttoria sentita la struttura dell'assessorato regionale competente in materia di protezione civile.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5  
Rivalutazione

1. Gli importi relativi ai benefici e ai limiti di reddito di cui all'articolo 4, comma 3, sono soggetti a revisione triennale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 6  
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 20...in euro 50.000,00 gravano sulla UPB ..... - interventi socio . assistenziali – mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato Fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini della Campania appartenenti alle strutture operative di protezione civile deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso.
2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con legge di bilancio.
3. La relativa copertura trova capienza nella UPB .... Del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7  
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania